



COMUNE DI TOFFIA **Provincia di Rieti**
02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574
numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375
e-mail: comuneditoffia@libero.it - www.comune.toffia.ri.it
protocollo n.815 del 26/03/2020

Ordinanza del Sindaco n.5 del 26 marzo2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI - ADOTTATI IN BASE ALL'ART. 87 COMMA 1 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 - IN MATERIA DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI RICHIEDENTI NECESSARIAMENTE LA PRESENZA SUL LUOGO DI LAVORO

-VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale “in considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha disposto all'art. 87 comma 1: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data precedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 23 maggio 2017 n. 81”;

VISTO il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il successivo DPCM 22 marzo 2020, che ha stabilito: “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”;

VISTA la circolare del Ministro dell'Interno del 23 marzo 2020 n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ., secondo cui “per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 3 del 18 marzo 2020, con la quale è stato disposto: “in relazione a quanto previsto dall'art. 1 n. 6 del DPCM 11 marzo 2020 e sino alla data del 25 marzo 2020 le

seguenti attività siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza";

CONSIDERATO, pertanto, che è necessario individuare, successivamente al 25 marzo 2020 e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data precedente stabilita con DPCM, le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo del lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

CONSIDERATO che la presente ordinanza è applicativa delle misure statali, precedentemente richiamate, in materia di individuazione delle attività di cui al precedente punto, e, come tale, non contiene misure contrarie a quelle statali, vietate ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge n. 19/2020;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000, che così recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;

- l'art. 54 commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000, che, in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo, testualmente recitano: comma 1 *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto"*; comma 2 *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica"*;

- l'art. 14 comma 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito in legge con modificazioni dalla legge. 30 luglio 2010, n.122, che individua le funzioni fondamentali dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17 marzo 2020 con la quale è stato approvato il disciplinare in materia di lavoro agile nel Comune di Toffia;

ORDINA

Che, in relazione a quanto previsto dall'art. 87 comma 1 lettera a) del decreto legge 17 marzo n. 18, con decorrenza dal 26 marzo 2020 sino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data precedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, le seguenti attività siano definite quali *"attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro anche in ragione della gestione dell'emergenza"*:

- Attività della protezione civile, ivi incluse quelle connesse all'attivazione del Centro operativo comunale; attività degli uffici comunali direttamente connesse all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività della Polizia Locale;
- Attività di stato civile;
- Attività del protocollo comunale;
- Attività connesse alla gestione dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta dei rifiuti; manutenzione dei luoghi e dei beni pubblici;

-Attività urgenti del servizio finanziario ed afferenti altresì il personale ed i pagamenti;

-Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria.

I Responsabili dei Servizi individueranno almeno un dipendente, che presti servizio a turno, nelle predette attività.

Il presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo pretorio on line; è trasmesso alla Prefettura – UTG di Rieti, alla Regione Lazio, alla Protezione Civile; è altresì comunicato al Segretario comunale ed ai Responsabili dei Servizi.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso davanti al Tar del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

